

Istituzione
Servizi al Cittadino



Comune di
San Martino
Buon Albergo

COPIA

Registro Generale n. 33

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 33 DEL 17-06-2013

Oggetto: CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL'ART. 65 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 - ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 11 DEL 08.02.2013

Il Sottoscritto Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità sotto tutti i profili del procedimento svolto e la completezza dell'istruttoria condotta sullo schema di determinazione riportato di seguito, di cui propone l'adozione. San Martino Buon Albergo, li 17-06-2013

IL RESPONSABILE
f.to BADALINI CARLO

IL DIRETTORE

Premesso che, per quanto riguarda l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori:

- L'art. 65 della Legge 23.12.1998 n. 448, modificato dalla Legge 17.05.1999 n. 144, ha disposto la concessione di un assegno ai nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE) di cui al D. Lgs. 31.03.1998 n. 109;
- Il decreto n. 337 del 25.05.2001 che all'art. 2, comma 2 individua quali aventi diritto a tale Istituto oltre ai cittadini italiani anche i cittadini comunitari residenti nel territorio dello Stato;
- Il comma 1 dell'Art. 18 del Decreto 21.12.2000 n. 452 dispone che gli assegni per il nucleo familiare di cui all'art. 65 Legge n. 448 sono concessi con provvedimento del Comune;

Richiamata la propria Determinazione n. 11 del 08.02.2013 con la quale si concedeva, tra l'altro l'assegno per il nucleo familiare con tre o più figli minori e nella quale non si concedeva tale assegno, perché cittadini extracomunitari, alle seguenti persone (le cui generalità complete sono indicate nell'elenco delle domande conservato agli atti dell'Ufficio):

1. Aboufaraj Aziz
2. Balbouli Radouane

3. Ghorab Boubaker
4. Lektif Mohamed
5. Bruce Jeffrey
6. Salhan Omkar
7. Salihi Salih
8. Sedjiafah Stella
9. Weddikkara Arachchige Anatasius Eardly Pryantha Perera

Dato atto che in data 22 maggio 2013, con protocollo ISAC n.1475 e n.1476, sono pervenute due istanze di ricorso presso il Tribunale civile e penale di Verona – Sezione Lavoro presentate dai sig. Balbouli Radouane e Salhan Omkar contro il Comune di San Martino Buon Albergo e l'INPS, Istituto per la Previdenza Sociale di Verona a motivo del diniego di concessione dell'assegno per il nucleo familiare con tre o più figli minori ex art. 65 della Legge 23.12.1998 n. 448;

Rilevato che i ricorrenti adducono a sostegno dei rispettivi ricorsi le sentenze del Tribunale di Gorizia (01.10.2012), del Tribunale di Milano (16.07.2012), del Tribunale di Tortona (21.09.2012), del Tribunale di Genova (25.09.2012), del Tribunale di Verona (17.10.2012), nonché la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 24.04.2012 C-571/10 Kamberay;

Sentito l'Ufficio Legale dell'INPS di Verona, ente erogatore del contributo in oggetto, la cui responsabile avv. Lauletta ha confermato che la più recente giurisprudenza italiana è orientata, come da sentenze citate, al riconoscimento dell'assegno per nuclei familiari con tre o più figli anche ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in quanto rientra tra le prestazioni essenziali per consentire il sostentamento e il soddisfacimento dei bisogni primari della persona;

Considerato che dal colloquio avuto con il predetta Ufficio Legale, è emerso che l'INPS, che ha sempre sostenuto l'insuperabilità della "clausola di nazionalità" e ha ribadito in più occasioni la legittimità della concessione dell'assegno solamente ai cittadini italiani o comunitari (Circolare INPS n. 62/2004, Messaggio INPS n. 8464 del 16.05.2012, allargandolo ai soli titolari dello status di rifugiato (Circolare INPS n. 9/2010) ha ricorso in appello contro pronunce sfavorevoli ed ha altresì avanzato una richiesta di corretta interpretazione della normativa di specie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto, alla luce delle indicazioni fornite dall'INPS e soprattutto della recente giurisprudenza italiana e comunitaria, che si orientano al riconoscimento dell'assegno per nuclei familiari con tre o più figli anche ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, di annullare parzialmente, ex art.21 L. 241/90, la propria Determinazione n. 11 del 08.02.2012 per non incorrere in vizi circa la natura discriminatoria del diniego con conseguenti contenziosi a carattere oneroso per l'Amministrazione comunale;

Ritenuto quindi di concedere l'assegno per nuclei familiari con tre o più figli ai richiedenti sopra citati, trasmettendo i relativi dati all'INPS, il quale provvede, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento emanato con Decreto Ministeriale 15 luglio 1999 n. 306, al pagamento degli assegni concessi;

Richiamata la propria competenza ai sensi del vigente Regolamento di funzionamento dell'ISAC;

DETERMINA

1. DI ANNULLARE PARZIALMENTE ex art. 21 L. 241/90, per le motivazioni espresse in premessa che s'intendono qui integralmente riportate, la propria Determinazione n. 11 del 08.02.2012 per non incorrere in vizi circa la natura discriminatoria del diniego con conseguenti contenziosi a carattere oneroso per l'Amministrazione comunale;
2. DI CONCEDERE l'assegno per il nucleo familiare con tre o più figli minori previsto dall'art. 65 della Legge 23.12.1998 n. 448 alle seguenti persone (le cui generalità complete sono indicate nell'elenco delle domande conservato agli atti dell'Ufficio):
 1. Aboufaraj Aziz
 2. Balbouli Radouane
 3. Ghorab Boubaker
 4. Lektif Mohamed
 5. Bruce Jeffrey
 6. Salhan Omkar
 7. Salihi Salih
 8. Sedjiafah Stella
 9. Weddikkara Arachchige Anatasius Eardly Pryantha Perera
3. DI DISPORRE che in virtù dell'annullamento parziale, resta salva la parte della determinazione n. 11/213 relativamente agli ammessi all'assegno per il nucleo familiare;
4. DI STABILIRE che la spesa relativa agli assegni è erogata dall'INPS e che pertanto nessun onere risulta a carico dell'ISAC;
5. DI INCARICARE alla trasmissione all'INPS dei dati dei beneficiari il Caaf Cisl (Centro Servizi Cisl - C.S.C. srl) con sede in Verona, Lungadige Galtarossa 22;
6. DI COMUNICARE ai richiedenti l'esito dell'istanza;
7. DI COMUNICARE la presente all'Amministrazione comunale per quanto di competenza in ordine ai ricorsi promossi presso il Tribunale civile e penale di Verona - Sezione Lavoro dai

sig. Balbouli Radouane e Salhan Omkar contro il Comune di San Martino Buon Albergo e l'INPS di Verona;

8. Di dare atto che la presente Determinazione:
- non contiene allegati;
 - va pubblicata all'Albo dell'Istituzione per 15 giorni consecutivi, a cura della Segreteria dell'Istituzione

Letto e sottoscritto a norma di legge.
San Martino Buon Albergo, li 17-06-2013

IL DIRETTORE
F.to BADALINI CARLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo dell' Istituzione per 15 giorni consecutivi dal 17-06-2013 al 02-07-2013
Li 17-06-2013

IL DIRETTORE
F.to BADALINI CARLO

Il presente provvedimento viene trasmesso per gli adempimenti di competenza ai seguenti uffici:


<input checked="" type="checkbox"/> SERVIZI SOCIALI	<input type="checkbox"/> ISTRUZIONE	<input type="checkbox"/> SEGRETERIA
<input type="checkbox"/> RAGONERIA	<input type="checkbox"/> CONTRATTI	<input type="checkbox"/>

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Data: 17-06-2013



Il Direttore
BADALINI CARLO



Comune di
San Martino
Buon Albergo

ISTITUZIONE SERVIZI AL CITTADINO VIA XX SETTEMBRE 57

INFORMATIVA

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI DI CUI ALL'ART. 65 DELLA LEGGE 23.12.1998 N.448

PUO' RICHIEDERE L'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

IL GENITORE CITTADINO ITALIANO, COMUNITARIO O EXTRACOMUNITARIO IN POSSESSO DI CARTA DI SOGGIORNO O DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO DI DURATA NON INFERIORE AD UN ANNO, RESIDENTE NEL COMUNE, CON ALMENO TRE FIGLI MINORI DI ANNI 18 O CON MINORI RICEVUTI IN AFFIDAMENTO PREADOTTIVO;

Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'art. 65 della legge 448/98, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso il diritto decorre dal 1° giorno del mese in cui il requisito si è verificato.

Il diritto cessa dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica (ISE).

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA AL COMUNE DI RESIDENZA NEL CORSO DELL'ANNO PER IL QUALE E' RICHiesto L'ASSEGNO E COMUNQUE ENTRO IL 31 GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO;

IMPORTO DELL'ASSEGNO CHE VIENE CORRISPOSTO:

AGLI AVENTI DIRITTO E' CORRISPOSTO UN ASSEGNO IL CUI IMPORTO VIENE DEFINITO OGNI ANNO CON PROVVEDIMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA:

PER AVERE DIRITTO ALL'ASSEGNO E' NECESSARIO AVERE UNA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE (ISE = INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA) NON SUPERIORE AD UN VALORE CHE VIENE DEFINITO OGNI ANNO CON PROVVEDIMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

**LA DOMANDA PER L'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
DEVE ESSERE PRESENTATA**

**ALL'UFFICIO PROTOCOLLO DELL'ISTITUZIONE COMUNALE
VIA XX SETTEMBRE 57
SAN MARTINO BUON ALBERGO**

**PER PRESENTARE LA DOMANDA
E CALCOLARE
L'ISE (INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA)**

**E' NECESSARIO FISSARE UN APPUNTAMENTO
CON IL CENTRO SERVIZI CISL**

TELEFONO 045/8096027-045/8096911

**PRECISANDO DI ESSERE RESIDENTE A S. MARTINO BUON ALBERGO E
DI AVER BISOGNO DI UN APPUNTAMENTO PRESSO L'ISTITUZIONE
COMUNALE**

**L'INCARICATO DEL CENTRO SERVIZI CISL
RICEVERA' I RICHIEDENTI
PRESSO L'UFFICIO DELL' ISTITUZIONE
IN VIA ROMA N° 9 (entrata dal retro - cortile interno)**

**PER EVENTUALI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI
GLI UFFICI DELL'ISTITUZIONE COMUNALE**

entrata da Via XX Settembre 57

TELEFONO: 045/8874225

ORARI DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO:

- **LUNEDI' DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 13.00**
- **GIOVEDI' DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 17.30**
- **VENERDI' DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 13.00**

PER IL CALCOLO ISEE

DOCUMENTI CHE CONSIGLIAMO DI PORTARE PER CIASCUN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE E PER I FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO

<input type="checkbox"/> DOCUMENTO D'IDENTITA' (CARTA D'IDENTITA' E IN MANCANZA: PATENTE) <input type="checkbox"/> CARTA DI SOGGIORNO O PERMESSO DI SOGGIORNO PER GLI STRANIERI <input type="checkbox"/> CODICE FISCALE <input type="checkbox"/> TESSERA SANITARIA
ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI IN POSSESSO:
<input type="checkbox"/> CUD <input type="checkbox"/> 730 <input type="checkbox"/> UNICO COMPLETO <input type="checkbox"/> ALTRE CERTIFICAZIONI REDDITUALI
IN PRESENZA DI INVALIDITA' CIVILE: CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALL'ULSS ATTESTANTE LO STATO DI INVALIDITA' CIVILE E LO STATO DI PERSONA DISABILE AI SENSI DELLA LEGGE 104/92'
CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LA CASA DI ABITAZIONE, CON REGISTRAZIONE
DOCUMENTI DI PAGAMENTO AFFITTO
PER I CONIUGI SEPARATI: SENTENZA DEL TRIBUNALE
DATI SITUAZIONE IMMOBILIARE:
<input type="checkbox"/> VISURE CATASTALI AGGIORNATE <input type="checkbox"/> DICHIARAZIONE DEI REDDITI UNICO-730 PER RILEVARE IL VALORE IMPONIBILE AI FINI ICI AL 31/12 DELL'ANNO PRECEDENTE ALLA RICHIESTA DEI TERRENI AGRICOLI, AREE FABBRICABILI E FABBRICATI <input type="checkbox"/> IN CASO DI MUTUO, DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER POTER RILEVARE IL DEBITO RESIDUO, IN CASO DI MUTUO IPOTECARIO PER ACQUISTO E/O COSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI AL 31/12 DELL'ANNO PRECEDENTE ALLA RICHIESTA
DATI SITUAZIONE PATRIMONIO MOBILIARE:
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO ATTESTANTE IL SALDO CONTABILE ATTIVO, AL NETTO DEGLI INTERESSI, DEI DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI, AL 31/12 DELL'ANNO PRECEDENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA <input type="checkbox"/> DOCUMENTO IDENTIFICATIVO CON RELATIVO CODICE DELL'INTERMEDIARIO O DEL GESTORE DEL PATRIMONIO MOBILIARE (ES. CODICI ABI E CAB NEL CASO DI DEPOSITO BANCARIO) <input type="checkbox"/> DOCUMENTO ATTESTANTE VALORE NOMINALE DEI TITOLI DI STATO, OBBLIGAZIONI, CERTIFICAZIONI DI DEPOSITO E CREDITO, BUONI FRUTTIFERI ED ASSIMILATI, POSSEDUTI AL 31/12 DELL'ANNO PRECEDENTE ALLA RICHIESTA <input type="checkbox"/> DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL VALORE DEGLI STRUMENTI E RAPPORTI FINANZIARI E DOCUMENTI ATTESTANTI I PREMI COMPLESSIVAMENTE VERSATI PER CONTRATTI DI ASSICURAZIONE MISTA SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE (CON ESCLUSIONE DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE MISTI SULLA VITA PER I QUALI NON E' ESERCITABILE IL DIRITTO DI RISCATTO) <input type="checkbox"/> PER I LAVORATORI AUTONOMI: IL VALORE DEL PATRIMONIO NETTO COME DA BILANCIO AL 31/12 DELL'ANNO PRECEDENTE O DA ULTIMO IN POSSESSO, OPPURE PER LE AZIENDE CHE NON HANNO OBBLIGO DI BILANCIO LA SOMMA DELLE RIMANENZE FINALI, IL COSTO DEI BENI AMMORTIZZABILI AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI, ALTRI CESPITI O BENI PATRIMONIALI AL 31/12 DELL'ANNO PRECEDENTE <input type="checkbox"/> PER I TITOLARI DI IMPRESE AGRICOLE E' NECESSARIO L'UNICO COMPLETO DI TUTTI I SUOI QUADRI, COMPRESO L'IRAP

